

Codice A1414E

D.D. 29 gennaio 2026, n. 35

Madonna dei Boschi srl: rinnovo accreditamento istituzionale della Casa di cura privata "Madonna dei Boschi" sita in via Ragazzi del '99 n. 1 a Buttigliera Alta (TO).



ATTO DD 35/A1400B/2026

DEL 29/01/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Madonna dei Boschi srl: rinnovo accreditamento istituzionale della Casa di cura privata “Madonna dei Boschi” sita in via Ragazzi del ‘99 n. 1 a Buttigliera Alta (TO).

Dato atto che,

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, negli articoli 8-ter e 8-quater disposizione in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ed in merito all'accREDITAMENTO istituzionale prevedendo che *“l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti (...) la regione provvede al rilascio dell'accREDITAMENTO ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni (...). I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accREDITAMENTO e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate”*.

Visti,

il DPR 14 gennaio 1997 recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

il DPCM 27 giugno 1986 recante “Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private”;

la Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i. recante “Disciplina delle Case di Cura private”;

la Legge Regionale 5 novembre 1987, n. 55 e s.m.i. recante “Requisiti minimi dei laboratori analisi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1984”;

la DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149 recante “Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e

Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione", così come modificata dalla DGR 81-14428 del 20.12.2004 e dalla DGR 82-1597 del 5.12.2000;

la DGR n. 24-6579 del 28.10.2013 recante "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private" che affida alle Commissioni di vigilanza funzioni di verifica e controllo con riguardo alla sussistenza ed al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici, ed organizzativi da parte delle strutture sanitarie private sulla base della normativa vigente, nonché per ogni altra attività di verifica prevista delle disposizioni normative di riferimento.

la DGR 28 giugno 2013, n. 9-6021 recante "Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante *"Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento"* in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. n. 259/CRS del 20.12.2012)";

la DGR 28 giugno 2013, n. 3-6015 recante: *"Attribuzione all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle attività di verifica sulla rispondenza delle strutture sanitarie ai requisiti di accreditamento definiti dagli atti regionali"*;

la DGR 2 novembre 2015, n. 32-2366 recante "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015)", con cui la Giunta Regionale ha deputato l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – A.R.P.A., istituita con L.R. 13 aprile 1995, n. 60, in quanto ritenuto soggetto "terzo", quale "Organismo Tecnicamente Accreditante", adeguandone il suo funzionamento secondo le indicazioni previste nell'Allegato B dell'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015;

la Determinazione n. 725 del 15 novembre 2017 recante "Aggiornamento del manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte ai requisiti previsti dal "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" all. A dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR del 20.12.2012)" in cui, tra l'altro, si dispone di aggiornare il manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte, di cui alla Determinazione del Direttore Regionale del Controllo delle Attività Sanitarie del 5 settembre 2001, n. 277, comprendendo, quali requisiti organizzativi generali, i requisiti previsti dal "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" allegato A dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012) e di prevedere che l'accreditamento, quale strumento di garanzia dei livelli di qualità delle strutture sanitarie finalizzato anche a garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento, sia soggetto a verifica periodica con cadenza non superiore a cinque anni e comunque ogni volta che si verifichino variazioni al precedente assetto autorizzato e accreditato;

la Determinazione n. 757 del 22.11.2018 con cui è stato disposto il "Manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte, ai sensi del "Disciplinare per la revisione della normativa di accreditamento" allegato A dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR del 20.12.2012): requisiti non applicabili alle strutture ambulatoriali";

il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

il DM 19 dicembre 2022 recante “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogata per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie” che ha introdotto gli elementi e le modalità della valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del D. Lgs. 502/1992, finalizzate al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali ed a definire i rapporti con i soggetti privati accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali;

il DM del 26 settembre 2023, che ha prorogato al 31 marzo 2024, in considerazione della complessità della definizione di un quadro metodologico omogeneo e di indicatori di analisi e di monitoraggio delle prestazioni uniformi a livello nazionale, nel rispetto delle prerogative programmatiche regionali;

l’art. 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” che sospende l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Considerato che,

con l’approvazione del programma di revisione della rete ospedaliera piemontese, in attuazione della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014-2016, avvenuto con deliberazione n. 1-600 del 19 novembre 2014, successivamente integrata con DGR n. 1-924 del 23 gennaio 2015, la Giunta Regionale ha definito il fabbisogno complessivo a livello di ASL e individuato, a livello regionale, quello da assegnare agli erogatori privati in funzione della necessità di integrazione della capacità produttiva pubblica;

con DGR n. 13-2022 del 5 agosto 2015 e s.m.i. è stata definita l’articolazione dei posti letto per attività di ricovero e per prestazioni di assistenza territoriale di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) per ciascun Soggetto erogatore privato ed, in tale occasione, tutte le strutture sanitarie private che hanno adeguato la produzione di prestazioni sanitarie in funzione del fabbisogno sono state oggetto di verifica, sia autorizzativa, sia di accreditamento;

con DGR n. 14-8045 del 29 dicembre 2023 la Giunta Regionale ha definito la procedura per la riconversione di posti letto accreditati e contrattati di riabilitazione e lungodegenza neuropsichiatrica in posti letto extraospedalieri delle Case di cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico.

A partire dall’esercizio 2019 la Direzione Sanità ha richiesto alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Regionali di individuare delle figure professionali per costituire un gruppo di valutatori regionali del sistema di accreditamento in numero adeguato alle diverse tipologie di Strutture sanitarie presenti sul territorio da affiancare all’Organismo Tecnicamente Accreditante per espletare le attività di verifica.

Con nota prot. n. 6399 del 11 marzo 2025 il Settore competente della Direzione Sanità ha incaricato l'OTA per programmare le attività di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento presso le Case di cura private e gli Istituti equiparati dando la priorità alle strutture con l'accreditamento più vetusto.

Vista la nota prot. n. 3890 del 19.01.2026, acquisita al protocollo regionale n. 1321/A1414E del 19.01.2026, a firma del Dirigente Responsabile dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, con cui è stata trasmessa la "Relazione finale di verifica e parere tecnico di accreditabilità" relativo alla "Casa di Cura privata Madonna dei Boschi" sita in via Ragazzi del '99 n. 1 a Buttigliera Alta (TO).

Dalla relazione risulta che al termine della verifica di accreditamento sulla sussistenza dei requisiti di accreditamento, effettuata nei giorni 21 e 22 ottobre 2025, venivano riscontrate criticità classificate come "non conformità minori" e "raccomandazioni" pertanto è stato richiesto al Legale Rappresentante della società Madonna dei Boschi srl, titolare della Casa di cura privata "Madonna dei Boschi", di comunicare all'OTA, entro 30 giorni dalla notifica del Rapporto di verifica, l'avvenuto superamento di quanto rilevato in sede di verifica, allegando le pertinenti evidenze, ovvero di presentare un piano di adeguamento indicando le azioni che intende adottare, le tempistiche e le responsabilità di risoluzione delle stesse.

In data 21.11.2025 l'Organismo Tecnicamente Accreditante riceveva il piano di miglioramento per la risoluzione delle non conformità minori e la presa in carico delle raccomandazioni. Il gruppo di verifica ha valutato positivamente il piano di miglioramento ritenendo le tempistiche e le azioni correttive appropriate per superare le "non conformità minori" riscontrate in sede di verifica e pertanto ha espresso parere tecnico favorevole di accreditabilità riguardo la sussistenza dei requisiti di accreditamento secondo il seguente schema riportato nelle note della relazione finale di verifica:

Codice	Discipline	Posti letto accreditati
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale di II liv.	30
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale di II liv. a indirizzo cardiologico	25
	Totale	55

Per la verifica dei requisiti generali sono state utilizzare le liste di riscontro di cui alla DD 15 novembre 2017 n.725 in fascia B, mentre per quelli specifici organizzativi, tecnologici e strutturali dell'attività di Recupero e Riabilitazione Funzionale di II livello sono stati utilizzati i requisiti di cui alla DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149 in fascia A.

Per la verifica dei requisiti strutturali sono stati visionati:

- al piano interrato: servizio mortuario, deposito farmaci, dispensa cucina ed altri locali di supporto;
- al piano terra: area di accettazione, cucina e area dei trattamenti disturbi comunicativi;
- al primo piano sono presenti 3 stanze singole (1, 2, 12) e 9 stanze doppie. Totale 21 posti letto;
- al secondo piano sono presenti 2 stanze singole e 10 stanze doppie per un totale di 22 posti letto;
- al terzo piano sono presenti 6 stanze doppie per un totale di 12 posti letto.

Le raccomandazioni sono state prese in carico e saranno oggetto di valutazione nel corso di future verifiche di accreditamento. Alla scadenza prevista dal Piano di Miglioramento, il Legale Rappresentante della società titolare della Casa di cura privata dovrà comunicare all'OTA l'avvenuta risoluzione delle non conformità minori.

Dato atto che,

con DGR n. 32-50586 del 18 dicembre 2012 è stata riconosciuta in capo alla società Madonna dei Boschi srl l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria esercitata presso la della Casa di cura privata "Madonna dei Boschi" sita in via Ragazzi del '99 n. 1 a Buttigliera Alta (TO), accreditata in Fascia A, ai sensi della DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149 e s.m.i., per complessivi 55 posti letto con DGR n. 45-5517 del 11 marzo 2002.

Tutto quanto sopra premesso e considerato e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i. recante "Disciplina delle Case di Cura private" che, all'art. 8, disciplina l'attività di vigilanza sulle case di cura private;
- DGR 12 maggio 2014, n. 15-7576 e s.m.i.;
- DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149 e s.m.i.;
- DD 15 novembre 2017, n. 725;
- DGR n. 24-6579 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della DGR n. 57-13642 del 22.03.2010";
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

1. di dare atto che il Legale Rappresentante della società "Madonna dei Boschi srl" è autorizzato, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i., all'esercizio dell'attività sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno presso la Casa di cura privata "Madonna dei Boschi" sita in via Ragazzi del '99 n. 1 a Buttigliera Alta (TO) per n. 55 posti letto articolati come rappresentato nella scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la Casa di cura privata "Madonna dei Boschi" sita in via Ragazzi del '99 n. 1 a Buttigliera Alta (TO) mantiene i requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 adempiendo ai requisiti di Fascia A ai sensi della DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149 e della DD 15 novembre 2017, n. 725, così come indicato nella DGR n. 45-5517 dell'11 marzo 2002;

3. di disporre che la Casa di Cura privata potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli articoli 8 quinquies e 8 sexies del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali;

4. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto 1. di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente atto o a precedenti provvedimenti autorizzativi;

5. di demandare l'Organismo Tecnicamente Accreditante alla verifica del pieno possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento alla scadenza prevista dal Piano di Miglioramento e di comunicare gli esiti al Settore regionale competente;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

Il Funzionario estensore
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MadonnaBoschi_RinnovoAccred_Allegato.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Società Madonna dei Boschi srl
Sede legale Via San Donato 97 - Torino

Domicilio digitale/PEC *madonnadeiboschi@legalmail.it*

Numero REA TO-1159521
Codice fiscale 10758590011
Partita IVA 10758590011

Casa di cura privata “Madonna dei Boschi”

COD. AZIENDA: 651 – COD. HSP11: 010651 – AZIENDA TERRITORIALE: 203- ASL TO3

Indirizzo: via Ragazzi del ‘99 n. 1 – Buttigliera Alta (TO)

Posti letto autorizzati: n. 55

Posti letto accreditati: n. 55

Tabella rappresentativa dell’articolazione interna dei servizi di diagnosi e cura:

Codice	Disciplina	Posti letto autorizzati	Posti letto accreditati
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale di II liv.	30	30
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale di II liv.	25	25
	Totale	55	55